

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. no 196/03



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Minorenni.
Adottabilità.
Stato di abbandono
Parenti entro il 4°
grado. Audizione.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Fabrizio FORTE - Presidente
Dott. M. Cristina GIANCOLA - Consigliere
Dott. Pietro CAMPANILE - Cons. Rel.
dott. Maria ACIERNO - Consigliere
Dott. Loredana NAZZICONE - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Cron. *11872*
Rep. */*
Reg.G. 6586/2013
Ud. 11.12.2014

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
AP - BRM

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Elettivamente domiciliate in Roma, via Cipro, n. 46, nello studio dell'avv. Guglielmo Gammacurta; rappresentate e difese dall'avv. Gianlorenzo Marinucci, giusta procura speciale in calce al ricorso.

ricorrenti

contro

SINDACO DI ROMA CAPITALE, QUALE TUTORE DELLA MINORE

2135
2014

SCS

Elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, negli Uffici dell'Avvocatura Capitolina; rappresentato e difeso dall'avv. Pier Ludovico Patriarca, giusta procura speciale a margine del controricorso.

controricorrente

contro

AVV. GM, **CURATORE SPECIALE DELLA MINORE**
SCS

Elettivamente domiciliato in Roma, via dei Corridori, n. 48, nello studio dell'avv. Isidoro Toscano, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso.

controricorrente

nonché contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE

BMG

SR

SERVIZI SOCIALI - MUNICIPIO X - ROMA

intimati

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma,

n. 5686, depositata in data 15 novembre 2012;
sentita la relazione svolta all'udienza pubblica in
data 11 dicembre 2014 dal consigliere dott. Pietro
Campanile;

Sentito per il controricorrente l'avv. Toscano;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott.ssa Francesca Ceroni,
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza in data 20 settembre 2011 il Tri-
bunale per i Minorenni di Roma dichiarava lo stato
di adottabilità della minore **SSC**,
nata a Roma il **X** 2010.

1.2 - Avverso tale decisione, fondata sulla grave
incapacità di prendersi cura della minore dei geni-
tori, entrambi affetti da disturbi comportamentali
e da tossicodipendenza, proponevano appello **MRB**
, **MGB** e **AP**

1.3 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza
indicata in epigrafe, ha confermato la decisione id
primo grado.

1.4 - Quanto all'impugnazione proposta da **MRB**
, zia della minore, la Corte territo-
riale ne ha rilevato l'inammissibilità, per non

aver la stessa partecipato al giudizio di primo grado.

1.5 - La prima doglianza dell'appello di **AP**

, nonna della minore, consistente nella deduzione di nullità per omessa convocazione della zia materna, è stato rigettata non solo perché non erano emersi rapporti significativi della stessa con la nipote, ma anche in considerazione dell'esplicito rifiuto da parte della predetta, dichiarato agli operatori del servizio sociale, di volersene occupare.

1.6 - Nel merito, si è osservato che le buone intenzioni manifestate dalla madre, anche in relazione al proposito di disintossicarsi, erano contraddette da numerose ricadute e dall'assenza di un concreto progetto di ripresa, ragion per cui l'evanescenza di tale progetto e l'impossibilità di prevedere un recupero in tempi compatibili con le esigenze della minore inducevano a confermare, sotto il profilo dell'incapacità materna, lo stato di abbandono.

1.7 - Quanto alla nonna materna, si è rilevato che il rapporto con la figlia, generatore di ansia e di preoccupazione, nonché la situazione di conflitto fra le due donne, erano state correttamente ritenu-



te ostative alle esigenze di serenità e di stabilità effettiva della piccoli **S** , i cui bisogni non sarebbero stati appieno compresi, unitamente alla gravita della situazione, da nessuna delle predette appellanti.

1.8 - Per la cassazione di tale decisione propongo ricorso **AP** e **MRB** , affidato ad unico motivo, cui resistono con contro-ricorso il Sindaco di Roma, tutore della minore, ed il suo curatore speciale, avv. **GM** .

Motivi della decisione

2 - Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione del termine di cui all'art. 17 della l. n. 184 del 1983, sollevata dal curatore speciale della minore, in quanto dall'esame diretto degli atti non emerge la prova di una notificazione della decisione valida ai fini della decorrenza del suddetto termine. Il ricorso, pertanto, risulta tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ..

2.1 - Sempre in via pregiudiziale, deve rilevarsi come l'omessa notifica del ricorso al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma non as-



sume rilievo, dovendosi applicare il principio secondo cui nei casi di intervento obbligatorio del P.M., la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d'appello è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione, per cui la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato - come nella specie - sia conforme alle sue conclusioni, poiché l'interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimità della decisione è assicurato dall'intervento del P.G. presso la Corte di cassazione (cfr., per tutte, Cass. 21 maggio 2014, n. 11211).

3 - Con unico e articolato motivo, denunciandosi violazione degli artt. 12, 13 e 15 della l. n. 184 del 1983, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso le conseguenze dell'omessa audizione della zia materna, in assenza di rapporti significativi, senza considerare che gli stessi non avrebbero potuto instaurarsi, a causa delle vicende relative all'affidamento a terzi della minore poco tempo dopo la nascita.

4 - Il motivo è per certi versi inammissibile, per altri infondato.

Premesso che la **B** non ha censurato la pronuncia di inammissibilità nei suoi confronti, deve rilevarsi che l'affermazione secondo cui avrebbe dovuto essere disposta l'audizione della zia materna, pur in assenza di rapporti significativi con la minore (assenza sostanzialmente ammessa: "in questo specifico caso alcun rapporto significativo, come già detto, per il limitatissimo tempo di contatto con la bambina, avrebbe potuto instaurarsi da chiacchierata", pag. 6 del ricorso), contrasta con la lettera della norma contenuta nell'art. 12 della l. n. 184 del 1983, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

Detta disposizione, nell'indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, opera un riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, poiché il carattere vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori ne comporta il coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui essi risultino attualmente titolari di rapporti affettivi forti e durevoli, tali, cioè, da consen-



tire loro di offrire elementi essenziali per la valutazione dell'interesse del minore e, per altro aspetto, di prospettare soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell'ambito della famiglia di origine (Cass., 12 aprile 2006, n. 8526).

Dal chiaro tenore del dato normativo emerge, quindi, come sia del tutto irrilevante l'omessa audizione del parente entro il predetto grado, che pure abbia dichiarato al tribunale la propria disponibilità ad accogliere presso di sé il minore, qualora non sussistano rapporti significativi tra quest'ultimo e il predetto parente (Cass., 26 gennaio 2011, n. 1840).

4 - In definitiva, il ricorso va rigettato.

Il regolamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate, per ciascuna delle controparti costituite, in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 11 dicembre 2014.

Il Consigliere est.

Il Presidente



Depositato in Cancelleria
-9 GIU 2015
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano

CASSAZIONE.net